



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SACCONI, BIANCONI, CHIAVAROLI, COMPAGNA,
CONTE, FORMIGONI, GENTILE, MANCUSO, MARINELLO e Luciano ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti
collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, che ripropone un disegno di legge d’iniziativa del Governo (v. atto Senato n. 1473 della XVI legislatura) ivi inclusa la relazione tecnica riprodotta con le necessarie modifiche, conferisce delega al Governo affinché vengano adottati uno o più decreti legislativi attuativi diretti a realizzare, con riferimento a settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, un migliore e più effettivo temperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.

Obiettivo della delega è, dunque, quello di contribuire, sulla scorta delle migliori prassi internazionali, allo sviluppo di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e alla canalizzazione dello sciopero attraverso una chiara indicazione delle prerogative sindacali e più affidabili percorsi di prevenzione del conflitto (procedure di raffreddamento, conciliazione e arbitrato) anche in considerazione delle indicazioni contenute nell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 sottoscritto da Governo e parti sociali. Per governare la conflittualità legata al funzionamento delle relazioni industriali e ai negoziati per i rinnovi, il citato accordo del 22 gennaio 2009 ipotizza, infatti, la definizione di specifiche intese o procedure per garantire l’effettività – attualmente alquanto debole – del periodo di cosiddetta «tregua sindacale». Sempre al fine di contenere la conflittualità, eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite saranno disciplinate dall’autonomia collettiva con strumenti di conciliazione e arbitrato. Con

riferimento ai servizi pubblici locali è anche prevista la possibilità di determinare, per i contratti collettivi di secondo livello, «l’insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita». Infine, l’accordo del 22 gennaio 2009 prevede che, salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi di comparto o settore possano definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, «ivi compresa la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale».

L’evoluzione in chiave partecipativa del sistema di relazioni industriali rende, pertanto, opportuna una revisione della attuale disciplina delle prerogative sindacali in materia di esercizio del diritto di sciopero in funzione di prevenzione del conflitto e della libertà di circolazione delle persone che risulta essere uno dei profili di maggiore criticità e ineffettività della attuale regolamentazione. Le relazioni annuali della «Commissione di garanzia dell’attuazione della legge» sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali segnalano, da tempo, una progressiva perdita di effettività delle regole della legge 12 giugno 1990, n. 146. Nella stessa direzione, le periodiche rilevazioni comparate della Fondazione europea di Dublino sui conflitti in Europa (si veda il rapporto *Development in industrial action* 2003 – 2007, Dublino, 2008) segnalano un abnorme ricorso al conflitto che, con particolare riferimento al settore dei trasporti, tanto incide, in Italia più che in altri Paesi, sul godimento

dei diritti della persona e sulla efficienza del sistema produttivo in generale.

Il dato della scarsa effettività della attuale regolamentazione del diritto di sciopero è tuttavia ben noto anche ai cittadini che si imbattono oramai in modo sistematico, soprattutto nel settore dei trasporti, in episodi eclatanti di scioperi selvaggi e senza il rispetto delle regole minime (preavviso, durata, procedure, prestazioni indispensabili), dove il disagio recato alla collettività e agli utenti dei servizi pubblici rappresenta la cassa di risonanza per strategie rivendicative condotte al di fuori di una fisiologica dialettica sindacale. Lo stesso sciopero, del resto, ha assunto nel nostro Paese sempre meno finalità rivendicative nei confronti della controparte datoriale per assumere invece, in un numero consistente di casi e con modalità abnormi che danneggiano i diritti di terzi costituzionalmente tutelati, la finalità di rivendicare spazi di rappresentatività in concorrenza con altre sigle sindacali. Anche al fine di aggirare la frammentazione sindacale e la microconflittualità nei trasporti, il legislatore ha già apportato, sulla scia degli spunti programmatici contenuti nel «Patto dei trasporti» del 1998 (Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti), attraverso la novella alla legge n. 146 del 1990 con la legge 11 aprile 2000, n. 83, alcune parziali modifiche all'originario impianto legislativo, alla luce anche delle esperienze applicative maturate nel corso dei primi dieci anni di vigenza della legge.

Queste modifiche, come si è avuto modo di evidenziare nel Libro Bianco del 2001: *La politica europea dei trasporti fino al 2010*, non sembrano tuttavia essere state adeguatamente valorizzate dalle parti sociali né pare abbia raggiunto gli obiettivi indicati dal legislatore.

Il riferimento va, ad esempio, ad istituti quali le procedure di raffreddamento e conciliazione le quali attualmente, nei fatti per

le modalità in cui sono regolamentate, non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto e di scongiurare il conseguente ricorso allo sciopero. Esse si concretizzano in un inutile lasso temporale da far obbligatoriamente decorrere, cui le parti si sottopongono sapendo già che non produrrà l'effetto di arrivare ad una costruttiva conciliazione della controversia. Altro profilo di criticità appare essere il principio di intervallo o rarefazione soggettiva ed oggettiva tra proclamazione ed azione o tra azioni di sciopero non dettagliatamente normato dal legislatore del 2000. Così pure l'assenza di attenzione della legge verso il concetto di servizio strumentale alla erogazione del servizio principale e la conseguente mancata previsione di ogni misura volta ad arginare fenomeni di sciopero di segmenti di servizi, quali i controllori di volo nel trasporto aereo, costituiscono altri elementi di perdita di effettività dell'attuale disciplina. Non ultimo, il ruolo della Commissione di garanzia alla quale la legge non attribuisce compiutamente poteri di effettiva conciliazione e mediazione dei conflitti. L'apparato sanzionatorio, poi, appare inadeguato sotto il profilo dell'entità (e delle modalità di applicazione) delle sanzioni pecuniarie/amministrative da irrogare, nonché lacunoso nella parte in cui non prevede la esplicita riconduzione all'interno del modello legislativo dei fenomeni di scioperi cosiddetti «selvaggi» indetti e proclamati da coalizioni spontanee di lavoratori in totale spregio delle norme di legge e accordo collettivo.

La via da percorrere appare, dunque, quella di ridare piena effettività alla legge che regola l'esercizio del diritto di sciopero, pur nella consapevolezza che questo obiettivo non sarà perseguibile in via meramente legislativa, in mancanza cioè di una revisione complessiva del sistema di relazioni industriali che passi anche attraverso un ripensamento delle relazioni sindacali e di lavoro e una semplificazione della struttura contrattuale, come previsto nell'accordo

del 22 gennaio 2009, al fine di individuare più netti e chiari rapporti tra livello nazionale e livello aziendale e depotenziare le cause che ingenerano il conflitto.

In questa prospettiva, il disegno di legge delega riconduce le prerogative sindacali in materia di diritto di sciopero nel settore dei trasporti e in funzione della libertà di circolazione dei cittadini, nell'ambito del funzionamento complessivo del sistema di relazioni industriali superando così l'obiettivo, importante ma in sé non esaustivo, del mero contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati. È così prevista la necessaria introduzione, in via preferenziale negli accordi e nei codici di autoregolamentazione o, in mancanza, nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero, degli elementi di seguito indicati:

- proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un determinato grado di rappresentatività e dell'istituto della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore, almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza nell'ambito dei trasporti;

- ricorso all'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, istituto che potrà essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali che erogano servizi strumentali o complementari nell'ambito del settore dei trasporti;

- adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dal cosiddetto «effetto annuncio»;

- una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;

- una disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle

prestazioni essenziali da garantire e la durata massima della astensione;

- attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro che assorbe le funzioni della attuale Commissione di garanzia;

- potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa.

Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali, nonché di prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali assume una nuova denominazione: «Commissione per le relazioni di lavoro» con il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi pubblici essenziali, un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali, tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

L'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro andrà peraltro ad assorbire l'attuale Commissione di garanzia in modo da consentire, anche attraverso accorgimenti tecnici volti a garantire certezza del diritto e delle relative sanzioni, un più penetrante raccordo tra funzionamento del sistema di relazioni industriali e regolamentazione del diritto di sciopero, affidando alla Commissione, là dove necessario, anche poteri di arbitrato e di conciliazione e di verifica della volontà dei singoli lavoratori, mediante il ricorso all'istituto del *referendum* preventivo,

nell'ambito delle controversie collettive di lavoro.

La Commissione per le relazioni di lavoro rimarrà una autorità indipendente e sarà composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione per le relazioni di lavoro potrà avvalersi, oltre che del personale oggi in capo alla Commissione di garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, anche delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Coerentemente con gli obiettivi della presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, nonché a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei.

L'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge può tener conto di eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Relazione tecnica

Il disegno di legge delega, relativo alla regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e al buon funzionamento del sistema di relazioni industriali nel settore dei trasporti, non comporta alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Al contrario, la previsione della riduzione del numero dei componenti la Commissione per le relazioni di lavoro da 9 a 5 comporta una riduzione di spesa con riferimento ai compensi da corrispondere ai medesimi (da euro 1.050.000 a euro 588.000 con un risparmio di euro 462.000). Il risparmio di spesa verrà utilizzato per rendere più efficace l'assolvimento dei propri compiti da parte della Commissione, fermo restando che la possibilità di avvalersi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non comporta alcun costo, essendo espressamente previsto che ciò dovrà avvenire nell'ambito delle attuali competenze istituzionali di dette strutture.

Nessun aggravio di spesa deriva, altresì, dalla previsione di una dotazione organica ove sono inquadrati, su opzione, i comandati alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'attribuzione agli stessi del trattamento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo stime del 2009, i suddetti comandati erano 17 di cui 2 appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (1 di area C e 1 di area B) e i restanti 15 (6 di area C, 8 di area B e 1 di area A) appartenenti ai ruoli di alcuni Ministeri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, viene ridotto a 17 unità. Pertanto, fermo restando che non sussiste alcun aggravio di costi per il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il restante personale vi è un risparmio di spesa in quanto il trattamento economico fondamentale attribuito ai dipendenti del comparto Ministeri è superiore a quello del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri come risulta dalle tabelle B del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008-2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio

2009 e del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, biennio economico 2004-2005, del 13 aprile 2006 (le indennità ed il trattamento accessorio spettante ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono già riconosciuti a tutto il perso-

nale comandato presso la Commissione dall'articolo 12 della legge n. 146 del 1990).

Va infine rilevato che è stato espressamente precisato che dall'emanazione del testo unico di cui all'articolo 5, comma 2, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Revisione della disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi che valgono altresì come princìpi ispiratori per gli accordi e i codici di autoregolamentazione, ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell'istituto del *referendum* preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicano il *referendum* siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 20 per cento. In quest'ultimo caso la legittimità dello sciopero è con-

dizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie, della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;

c) previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;

e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;

g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro, di seguito denominata «Commissione», di cui all'articolo 3, la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma re-

stando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali;

h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione;

i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

l) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

3. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adot-

tare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 2.

(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti, in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e h), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di

denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro;

c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n. 146 del 1990 alle violazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali;

d) affidamento alla Commissione della competenza ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere a), b) e c);

e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Art. 3.

(Commissione per le relazioni di lavoro)

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, assume la denominazione di: «Commissione per le relazioni di lavoro».

2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2, la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

4. La Commissione è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione è istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di diciassette unità di personale, di cui sette di area C, nove di area B e una di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è ridotto a diciassette unità. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12.».

Art. 5.

(Disposizione finale)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può tenere conto, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Coerentemente con gli obiettivi e con i criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le medesime modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero. Dall'emanazione del testo unico non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

